

Art.9.1 - Vincoli territoriali e di difesa delle aree di pertinenza dei corsi d'acqua

1. Ogni intervento edilizio e urbanistico su tutto il territorio comunale, indipendentemente dalle possibilità edificatorie consentite dalle tavole di progetto e dalle norme tecniche di attuazione del P.R.G., è sottoposto ai limiti e vincoli della “Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell’idoneità all’utilizzazione urbanistica” e delle tavole sottoelencate, alle prescrizioni dell’elaborato “GEO 5 - Relazione geologico-tecnica sui lotti di espansione” (in data aprile 2006) e dell’elaborato “GEO 13 – Schede di sintesi relative ai principali abitati ed a situazioni particolari di potenziale amplificazione sismica”, alle prescrizioni del parere della Direzione OO.PP. – Settore Protezione Civile – Regione Piemonte del 22/05/2006, ed alle seguenti prescrizioni relative alle classi di idoneità d’uso.

2. Le classi di idoneità d’uso sono riportate anche nei seguenti elaborati:

- **Tavole GEO 1.../V3 (14 tavole: da tav. GEO 1.1/V3 a tav. GEO 1.14/V3) – Zonizzazione del territorio comunale con sovrapposizione delle classi di rischio geomorfologico, in scala 1:2.000;**
- **Tavole GEO 2.1/V3, 2.2/V3, 2.4/V3, 2.5/V3 – Zonizzazione del territorio comunale con sovrapposizione delle classi di rischio geomorfologico, in scala 1:10.000.**

3. In caso di discordanza tra le tavole alle scale 1:2.000 e 1:10.000 valgono le prescrizioni contenute sulle tavole alla scala più grande (di maggior dettaglio).

4. Le possibilità edificatorie ammesse dalla normativa geologica del presente articolo per le varie classi di rischio non prevalgono sulla norme di zona più restrittive relativamente a: destinazioni d’uso, tipi di intervento, parametri edilizi ed urbanistici.

5. Per gli edifici legalmente esistenti non individuati cartograficamente e riconosciuti come tali secondo la procedura di correzione di errori materiali prevista dall’art. 17 della L.R. 56/77 e s.m.i., sono ammessi gli interventi previsti nella classe in cui ricadono, fatte salve le eventuali limitazioni di carattere urbanistico dettate dalle norme di attuazione del P.R.G..

6. Le aree a vincolo di tutela idrogeologica, corrispondenti alle superfici a bosco, individuate sulle tavole della zonizzazione – scala 1:2000 sono sottoposte alle prescrizioni del presente articolo.

9.1.1 Classe II

1. Porzioni di territorio nelle quali le condizioni di moderata pericolosità geomorfologica possono essere agevolmente superate attraverso l’adozione ed il rispetto di modesti accorgimenti tecnici esplicitati a livello di norme di attuazione ispirate al D.M. 11 marzo 1988 e realizzabili a livello di progetto esecutivo esclusivamente nell’ambito del singolo lotto edificatorio o dell’intorno significativo circostante.

2. Terreni edificabili a seguito di rigorosi accertamenti geognostici, con verifiche locali di profondità, giacitura e stato di conservazione del substrato roccioso, con prescrizione delle

eventuali opere di sistemazione idrogeologica e di consolidamento / contenimento ed individuazione delle più opportune tipologie di fondazione.

3. In tali zone sono consentiti tutti gli interventi edilizi e urbanistici compatibili con le condizioni di moderata pericolosità che contraddistinguono questa classe.

4. Tutti i progetti che riguardano:

➤ ristrutturazioni che comportano movimenti terra,

➤ interventi sulle strutture di fondazione,

➤ ampliamenti in pianta,

➤ nuovi edifici in genere (compresi gli edifici di pertinenza),

dovranno essere verificati sotto l'aspetto geologico e geotecnico, in ottemperanza a quanto prescritto dalla Circolare 16/URE- 1989 e dal D.M. 11.03.1988.

5. Gli interventi previsti non dovranno incidere in modo negativo sulle aree limitrofe, né condizionarne la propensione all'edificabilità.

7. Per queste aree dovranno essere pertanto individuate, da parte del progettista e del geologo, le tipologie e le localizzazioni più idonee degli interventi costruttivi, contestualmente alla elaborazione delle progettazioni esecutive, in considerazione della situazione geomorfologica vincolante.

9.1.2 Classe III indifferenziata

| |
|--|
| <p>1. Porzioni di territorio inedificate, ma con possibile presenza di edifici sparsi, ritenute potenzialmente dissestabili (aree in frana quiescente o stabilizzata, aree allagabili da acque a bassa energia, aree caratterizzate da fattori morfologici e geotecnici penalizzanti quali acclività eccessiva, scarpate, coltri terrigene particolarmente potenti disposte su versanti, depositi sciolti e cedevoli).</p> |
|--|

2. Porzioni di versante di norma non edificate, decisamente marginali ai contesti urbanizzati, che presentano caratteri di potenziale vulnerabilità a forme di attività geomorfica legate soprattutto all'assetto morfologico ed alla fragilità dal punto di vista idrogeologico del territorio. Si tratta di aree di norma non edificate e in generale non edificabili (salvo quanto specificato nel seguente punto c) nelle quali vengono consentiti i seguenti interventi:

a) interventi idraulici e di sistemazione ambientale e dei versanti, ripristino delle opere di difesa esistenti, atti a ridurre i rischi legati alla dinamica fluvio-torrentizia e alla dinamica dei versanti;

3. Gli interventi edilizi ammessi risultano dalla Nota Tecnica Esplicativa (di seguito abbreviata con NTE) alla Circolare 7/LAP (punti 6.2 – 6.3 – 7.3, ecc) e sono riassumibili come segue:

b) relativamente agli eventuali fabbricati esistenti sono ammessi:

b1) manutenzione ordinaria;

b2) manutenzione straordinaria

b3) restauro e risanamento conservativo;

b4) ristrutturazione edilizia con ampliamento o sopraelevazione “una tantum” (max 20%) del volume esistente per:

- adeguamento igienico sanitario e funzionale-distributivo,
- realizzazione di volumi tecnici,
- ampliamento delle unità abitative esistenti (i suddetti ampliamenti non devono comportare nuove unità immobiliari residenziali autonome),
- dotazione di volumi pertinenziali, escludendo ai piani terra, nelle zone allagate e allagabili visualizzate sulla Carta geomorfologica, dei dissesti e della dinamica fluviale, la chiusura di spazi coperti delimitati da muri e pilastri che possa significativamente aumentare il rischio di vulnerabilità;

b5) mutamento di destinazione d’uso dei fabbricati residenziali esistenti in destinazioni dove vi sia una diminuzione del carico urbanistico e dove non sia prevista la presenza continuativa di persone;

b6) mutamento di destinazione d’uso dei fabbricati esistenti solo a seguito di indagini puntuali e opere per la riduzione del rischio e nel rispetto di quanto contenuto al punto 6.3 della NTE.

- a) sono consentite nuove costruzioni che riguardino in senso stretto edifici per attività agricole e residenze rurali connesse alla conduzione aziendale (punto 6.2 della NTE). Sono inoltre consentiti fabbricati di servizio come specificato nelle norme di attuazione del PRG all’Art. 7.4. ultimo comma, di dimensioni non eccedenti i 25 m² di superficie coperta e 3 ml di altezza; nei versanti terrazzati segnalati sulla Carta geomorfologica, dei dissesti e della dinamica fluviale, le dimensioni massime dovranno essere limitate a 12 m² di superficie coperta e 3 ml di altezza.

4. Prescrizioni per tutti gli interventi in classe III che eccedano la ristrutturazione:

- La fattibilità degli interventi di cui ai precedenti punti b4) e b6) dovrà essere condizionata all’esecuzione di studi di compatibilità geomorfologica comprensivi dell’espletamento di indagini geologiche, idrogeologiche e qualora necessario geotecniche mirate a definire localmente le condizioni di pericolosità e di rischio, con l’indicazione degli interventi di riassetto territoriale necessari per la loro mitigazione, nel quale si attesti altresì che l’intervento nel suo complesso non determina un incremento di pericolosità per le aree circostanti, in ottemperanza della Circolare Regionale 16/URE e del D.M. 11.03.1988 n° 47 e secondo quanto indicato al punto 6.2 della NTE.
- I nuovi edifici per attività agricole e residenze rurali di cui al punto c) , devono risultare non diversamente localizzabili nell’ambito dell’azienda agricola e la loro fattibilità deve essere verificata ed accertata da opportune indagini geologiche, idrogeologiche e se necessario geognostiche di dettaglio in ottemperanza della Circolare Regionale 16/URE e del D.M. 11.03.1988 n° 47 e secondo quanto indicato al punto 6.2 della NTE.

d) Infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico

Sono consentiti interventi per la realizzazione di infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico, secondo quanto previsto all’art. 31 della L.R. 56/77. La realizzazione di nuove opere pubbliche di competenza degli organi statali, regionali o di altri enti territoriali e quelle di interesse pubblico nelle aree soggette a rischio per fenomeni di dissesto

idraulico e geomorfologico è consentita solo se i progetti dimostrano, attraverso opportuna documentazione tecnica, la compatibilità dell'opera con le condizioni di dissesto e di instabilità presenti e l'assenza di effetti negativi indotti dall'opera stessa. Gli interventi di carattere pubblico e le infrastrutture interessanti la rete idrografica potranno essere realizzate a condizione che non modifichino i fenomeni idraulici naturali che possono aver luogo in alveo, costituendo significativo ostacolo al deflusso liquido e solido, che non limitino in modo sostanziale la capacità d'invaso. A tal fine i progetti dovranno essere corredati da uno studio di compatibilità idraulica.

e) Pratiche colturali e forestali

Sono ammesse le pratiche colturali e forestali (ivi comprese le piste forestali) realizzate in modo tale da non innescare fenomeni di dissesto; sono da evitare quelle pratiche agronomiche che possono favorire il processo accelerato di erosione superficiale ed infiltrazione (aratura profonda o a "ritocchino").

f) Attività estrattive

Le attività estrattive dovranno essere regolarmente autorizzate in ottemperanza alle norme di legge vigenti in materia; in particolare:

1. Attività estrattive fuori alveo: saranno consentite le attività estrattive e di cava attualmente in atto e regolarmente autorizzate. I progetti relativi all'ampliamento e apertura di nuove cave saranno consentiti purché corredati di uno studio di compatibilità idraulico, geologico, geotecnico e ambientale.

2. Attività estrattive in alveo: si mantiene il regime di limitazione dei prelievi in alveo inciso, con possibilità di interventi di estrazione limitatamente alle esigenze di sistemazione idraulica connesse al mantenimento dell'efficienza dell'alveo.

9.1.3 Classe IIIa

1. Porzioni di territorio inedificate, ma con possibile presenza di edifici sparsi, che presentano caratteri geomorfologici o idrogeologici che le rendono inadatte a nuovi insediamenti (attività geomorfica recente o in atto e pericolosità molto elevata: aree in frana attiva, dissestate o potenzialmente dissestabili, aree alluvionabili da acque di esondazione ad elevata energia e/o battente a pericolosità elevata o molto elevata, aree caratterizzate da fattori geomorfologici e geotecnici fortemente penalizzanti).

2. Sono ammessi:

a) interventi idraulici e di sistemazione ambientale e dei versanti, ripristino delle opere di difesa esistenti, atti a ridurre i rischi legati alla dinamica fluvio-torrentizia e alla dinamica dei versanti.

3. Gli interventi edilizi ammessi, risultano dalla NTE (punti 6.2 – 6.3 – 7.3, ecc) e sono riassumibili come segue:

b) relativamente agli eventuali fabbricati esistenti sono ammessi:

b1) manutenzione ordinaria;

b2) manutenzione straordinaria;

b3) restauro e risanamento conservativo;

b4) ristrutturazione edilizia di tipo A, ampliamento o sopraelevazione "una-tantum" (max 20%) del volume originario per:

- **adeguamento igienico-sanitario e funzionale-distributivo,**
- **realizzazione di volumi tecnici (i suddetti ampliamenti non devono comportare nuove unità immobiliari residenziali autonome),**
- **dotazione di volumi pertinenziali, escludendo ai piani terra, nelle zone allagate ed allagabili (cfr. l'elaborato n° 3 "Carta geomorfologica, dei dissesti e della dinamica fluviale), la chiusura di spazi coperti delimitati da muri e pilastri che possa significativamente aumentare il rischio di vulnerabilità.**

Le ristrutturazioni e gli ampliamenti sono condizionati (a livello di singolo permesso di costruire) alla realizzazione di studi di compatibilità geomorfologica comprensivi di indagini geologiche e geotecniche mirate a definire localmente le condizioni di pericolosità e di rischio ed a prescrivere gli accorgimenti tecnici atti alla loro mitigazione e comunque si potranno effettuare esclusivamente esternamente agli ambiti di dissesti attivi l.s., dei settori interessati da processi distruttivi torrentizi o di conoide, delle aree nelle quali si rilevino evidenze di dissesto attivo od incipiente (cfr Carta geomorfologica, dei dissesti e della dinamica fluviale) ;

b5) mutamento di destinazione d'uso dei fabbricati residenziali esistenti in destinazioni dove vi sia una diminuzione del carico urbanistico e dove non sia prevista la presenza continuativa di persone.

c) sono consentite, con le modalità di cui all'Art. 7.4 delle norme di attuazione, nuove costruzioni di fabbricati di servizio per attività agricole (fabbricati d'alpe per il ricovero del pastore, fabbricati per la caseificazione, conservazione e stagionatura dei formaggi, ecc) localizzate nell'ambito degli alti versanti montani (alpeggi) connesse alla conduzione aziendale (punto 6.2 della NTE); si esclude in ogni caso la possibilità di realizzare tali nuove costruzioni in ambiti di dissesti attivi l.s., in settori interessati da processi distruttivi torrentizi o di conoide, in aree nelle quali si rilevino evidenze di dissesto incipienti o attivi, settori interessati dalla dinamica valanghiva (cfr Carta geomorfologica, dei dissesti e della dinamica fluviale).

4. Prescrizioni per tutti gli interventi in classe IIIa che eccedano la ristrutturazione:

➤ **La fattibilità degli interventi di cui al precedente punto b4) - con esclusione dell'intervento di sola ristrutturazione edilizia senza ampliamenti planimetrici, e al precedente punto c) dovrà essere attentamente verificata ed accertata a seguito dell'espletamento di indagini di dettaglio, finalizzate alla valutazione dei caratteri geologici, idrogeologici e qualora necessario geotecnici facendo ricorso a indagini geognostiche, con l'indicazione degli interventi di riassetto territoriale necessari per la minimizzazione del rischio per ogni edificio, nel quale si attesti altresì che l'intervento nel suo complesso non determina un incremento di pericolosità per le aree circostanti, in ottemperanza della Circolare Regionale n°16/URE e del D.M. 11.03.1988 n° 47 e secondo quanto indicato nella Nota Tecnica Esplicativa alla Circolare P.G.R. n° 7/LAP.**

d) Infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico

Vale quanto riportato per la Classe III indifferenziata

e) Pratiche colturali e forestali

Vale quanto riportato per la Classe III indifferenziata

f) **Attività estrattive**

Vale quanto riportato per la Classe III indifferenziata

9.1.4 Classe IIIb

1. Porzioni di territorio edificate ricadenti od attigue ad aree in dissesto attivo o quiescente, nelle quali gli elementi di pericolosità geologica e di rischio, pur risultando non elevati, sono tali da richiedere, cautelativamente, interventi di riassetto territoriale di carattere pubblico o privato a tutela del patrimonio urbanistico esistente. In assenza di tali interventi di riassetto saranno consentite solo trasformazioni che non aumentino il carico antropico. Nuove opere o nuove costruzioni saranno ammesse solo a seguito dell'attuazione degli interventi di riassetto e dell'avvenuta eliminazione e/o minimizzazione della pericolosità.

2. Tali interventi di riassetto possono essere presentati e realizzati dai privati, purché sottoposti all'approvazione e al controllo sull'esecuzione da parte del Comune o degli altri organismi competenti.

3. Prima di autorizzare interventi edilizi che comportino l'aumento del carico antropico e/o insediativo, ad intervento di riassetto concluso e completo di collaudo e di certificato di regolare esecuzione, l'amministrazione comunale dovrà acquisire dai progettisti una certificazione che garantisca l'avvenuta eliminazione e/o minimizzazione della pericolosità.

4. Per quanto riguarda le Infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico si rimanda a quanto già indicato per la Classe III e IIIa.

5. La classe IIIb è stata suddivisa in sottoclassi come indicato nella NTE.

6. La classe IIIb1 come definita al punto 7.8 della NTE "Aree in cui l'attuazione delle previsioni urbanistiche è sospesa sino alla verifica della validità delle opere esistenti con successiva prevista trasformazione in una delle Classi IIIb successive" non è presente nell'ambito del territorio comunale di Ormea.

7. Gli interventi ammessi nelle altre sottoclassi risultano dalla lettura della Nota Tecnica Esplicativa alla Circolare P.G.R. n° 7/LAP e sono riassumibili come segue:

a) interventi idraulici e di sistemazione ambientale e dei versanti, ripristino delle opere di difesa esistenti, atti a ridurre i rischi legati alla dinamica fluvio-torrentizia e alla dinamica dei versanti;

Sottoclasse IIIb2

b) Oltre agli interventi di cui al precedente punto a) sono possibili, relativamente ai fabbricati esistenti:

b1) manutenzione ordinaria;

b2) manutenzione straordinaria;

b3) restauro e risanamento conservativo;

b4) ristrutturazione edilizia di tipo “A” senza ampliamento planimetrico, con sopraelevazione “una-tantum” del 20% del volume esistente, per:

- **adeguamento igienico sanitario e funzionale distributivo,**
- **realizzazione di volumi tecnici e manufatti pertinenziali, escludendo ai piani terra, nelle zone allagate ed allagabili visualizzate sulle Tavv. GEO 3a, 3b, 3c, 3d “Carta geomorfologica, dei dissesti e della dinamica fluviale”, la chiusura di spazi coperti delimitati da muri e pilastri o la realizzazione di qualsivoglia manufatto (pertinenze, autorimesse o muri di recinzione) che possa significativamente aumentare il rischio di vulnerabilità nei settori circostanti;**

b5) in assenza degli interventi di riassetto: mutamento di destinazione d’uso dei fabbricati residenziali esistenti in destinazioni dove vi sia una diminuzione del carico urbanistico e dove non sia prevista la presenza continuativa di persone, nel rispetto di quanto contenuto al punto 6.3 della NTE.

b6) a seguito della realizzazione degli interventi di riassetto e dell’avvenuta eliminazione e/o minimizzazione della pericolosità: ampliamento in pianta del 20% del volume esistente e mutamento di destinazione d’uso dei fabbricati nel rispetto di quanto contenuto al punto 6.3 della Nota Tecnica Esplicativa alla Circolare P.G.R. 8/5/1996 n° 7 LAP;

c) a seguito della realizzazione degli interventi di riassetto e dell’avvenuta eliminazione e/o minimizzazione della pericolosità sarà possibile la realizzazione di nuove edificazioni come previsto nella definizione generale della classe IIIb.

Gli interventi di ampliamento planimetrico e cambi di destinazione d’uso con aumento del carico antropico saranno possibili soltanto a seguito della realizzazione degli interventi di riassetto e dell’avvenuta eliminazione e/o minimizzazione della pericolosità (o verifiche dell’idoneità degli stessi se già presenti).

Sottoclasse IIIb3

b) Oltre agli interventi di cui al precedente punto a) sono possibili relativamente ai fabbricati esistenti:

b1) manutenzione ordinaria;

b2) manutenzione straordinaria;

b3) restauro e risanamento conservativo;

b4) ristrutturazione edilizia, ampliamento o sopraelevazione “una-tantum” del 20% del volume esistente, per:

- **adeguamento igienico sanitario e funzionale distributivo,**
- **realizzazione di volumi tecnici e manufatti pertinenziali, escludendo ai piani terra, nelle zone allagate ed allagabili visualizzate sulle Tavv. GEO 3a, 3b, 3c, 3d “Carta geomorfologica, dei dissesti e della dinamica fluviale”, la chiusura di spazi coperti delimitati da muri e pilastri o la realizzazione di qualsivoglia manufatto (pertinenze, autorimesse o muri di recinzione) che possa significativamente aumentare il rischio di vulnerabilità nei settori circostanti;**

b5) mutamento di destinazione d'uso dei fabbricati residenziali esistenti in destinazioni dove vi sia una diminuzione del carico antropico e dove non sia prevista la presenza continuativa di persone, nel rispetto di quanto contenuto al punto 6.3 della NTE;

b6) a seguito della realizzazione degli interventi di riassetto e dell'avvenuta eliminazione e/o minimizzazione della pericolosità: mutamento di destinazione d'uso dei fabbricati nel rispetto di quanto contenuto al punto 6.3 della Nota Tecnica Esplicativa alla Circolare P.G.R. 8/5/1996 n° 7/LAP;

b7) nell'ambito dei nuclei agricoli di antico impianto Pornassino, Aimoni, Figalli ed Albra, ricadenti all'interno di areali con indizi di dissesto a grande scala in condizioni di quiescenza (mancanza di segni di attività geomorfica in tempi storici ed assenza di particolari lesioni sugli antichi edifici esistenti) e nell'ambito dei quali non è attualmente ipotizzabile e definibile un intervento di sistemazione e consolidamento a tutela del patrimonio edilizio esistente, si ritiene che, limitatamente a tali ambiti e sui fabbricati esistenti, possano essere ammessi gli interventi di cui ai precedenti punti b1, b2, b3, b4, b5 e b6 anche con mutamenti di destinazione che comportino modesto aumento del carico antropico nel rispetto di quanto contenuto al punto 6.3 della NTE;

c) anche a seguito della realizzazione delle opere di riassetto non sarà possibile la realizzazione di nuove edificazioni.

Al di fuori delle deroghe di cui al precedente punto b7) i cambi di destinazione d'uso con aumento del carico antropico saranno possibili soltanto a seguito della realizzazione degli interventi di riassetto e dell'avvenuta eliminazione e/o minimizzazione della pericolosità (o verifiche dell'idoneità delle stesse se già presenti).

-

Sottoclasse IIIb4

b) Oltre agli interventi di cui al precedente punto a) sono possibili esclusivamente sui fabbricati esistenti:

b1) manutenzione ordinaria;

b2) manutenzione straordinaria;

b3) restauro e risanamento conservativo.

b4).ristrutturazione edilizia di tipo "A" senza ampliamento e sopraelevazione

b5) mutamento di destinazione d'uso dei fabbricati residenziali esistenti in destinazioni dove vi sia una diminuzione del carico antropico e dove non sia prevista la presenza continuativa di persone nel rispetto di quanto contenuto al punto 6.3 della Nota Tecnica Esplicativa alla Circolare P.G.R. 8/5/1996 n° 7LAP.

Gli interventi comportanti cambi di destinazione d'uso con aumento del carico antropico non saranno possibili neanche a seguito della realizzazione degli interventi di riassetto.

9.1.5 Classe IIIc

| |
|---|
| 1. Porzioni di territorio edificate ad alta pericolosità geomorfologica e ad alto rischio, per le quali non è proponibile un'ulteriore utilizzazione urbanistica neppure per il patrimonio |
|---|

esistente, rispetto al quale dovranno essere adottati i provvedimenti di cui alla legge 9 luglio 1908, n° 445.

2. In queste aree sono ammesse tutte le opere di sistemazione idrogeologica, di tutela del territorio e di difesa del suolo.

3. Sono da evitare quelle pratiche agronomiche che possano favorire il processo accelerato di erosione superficiale (aratura profonda o “a ritocchino”).

4. Per le opere di interesse pubblico non altrimenti localizzabili vale quanto previsto dall’art. 31 della L.R. 56/77.

5. I Piani Comunali di Protezione Civile dovranno essere redatti tenendo conto delle necessità di intervento in tali aree.

9.1.6 Normativa generale di carattere geologico tecnico

1. Per tutte le aree mediamente stabili, ricadenti nella Classe II, vale inoltre la seguente normativa:

- a) Nelle aree urbane ed extraurbane individuate dal PRGC in classe II sono consentiti tutti gli interventi edilizi ed urbanistici compatibili con le condizioni di moderata pericolosità che contraddistingue questa classe.
- b) Tutti gli interventi dovranno essere congruenti con l’eventuale potenziale situazione di rischio, con indicati in modo dettagliato gli accorgimenti tecnici atti a superare quest’ultima. Tali accorgimenti saranno esplicitati in una Relazione geologico – tecnica, comprendente l’analisi geomorfologica dell’intorno significativo, nonché geotecnica dei litotipi costituenti il versante o la base di fondazione dell’opera. La Relazione geologico – tecnica dovrà fare esplicito riferimento al D.M. 11.03.1988.
- c) Gli interventi previsti non dovranno incidere in modo negativo sulle aree limitrofe, né condizionarne la propensione all’edificabilità. Pertanto si dovranno prevedere ed evitare situazioni che pregiudichino la fruibilità dei terreni adiacenti per motivi vari, tra cui sbancamenti eccessivi o non risarciti al piede, sbarramenti e ritombamenti di compluvi, rilevati non stabilizzati su versanti, immissione di acque concentrate su versanti, assenza di rete di drenaggio superficiale, ecc.....
- d) Saranno sempre possibili interventi di nuova edificazione e di ampliamento con verifiche locali di profondità, giacitura e stato di conservazione del substrato di fondazione. Ogni nuova opera d’arte impegnativa (es. P.E.C., edifici pubblici, ecc...) dovrà essere preceduta da adeguate ed approfondite verifiche ed analisi.
- e) Relativamente alle aree di nuova trasformazione urbanistica si fa richiamo, per quanto riguarda le prescrizioni geologico – tecniche, alle singole schede riportate nell’allegato 5. – Relazione geologico tecnica sui lotti di espansione.
- f) La Relazione Geologica deve essere redatta da un tecnico abilitato all’esercizio della professione di Geologo, a norma della Legge n°112/1963 e Legge n°616/1996 e deve analizzare ed illustrare quanto segue:
 - Planimetria di dettaglio dell’area d’intervento estesa ad un intorno significativo, in scala adeguata e curve di livello;
 - Inquadramento geologico e geomorfologico, attraverso elaborati cartografici e descrittivi;
 - Indagini geognostiche che consentano di definire, attraverso la determinazione delle caratteristiche meccaniche dei terreni, la scelta di adeguate tipologie di fondazione. Devono pertanto essere effettuate le indagini sufficienti a descrivere le caratteristiche

- del volume di terreno interessato direttamente e indirettamente dalle opere in progetto;
- Elaborati originali relativi a prove in sito e in laboratorio, descrizione dei metodi d'indagine;
 - Relazione illustrativa e conclusioni;
 - Per interventi su pendio, relazioni e verifiche di stabilità, secondo quanto previsto dal D.M. 11.03.1988;
 - Indicazioni di massima di eventuali interventi di bonifica, di sistemazione, di consolidamento, ecc.; stima dei tempi e piano di realizzazione.
- g) Per quanto riguarda gli interventi ricadenti lungo i corsi d'acqua dovranno essere considerate le caratteristiche ideologiche ed idrauliche dell'asta fluviale o torrentizia.
- h) Le strutture dovranno essere progettate tenendo conto della tendenza evolutiva del corso d'acqua.
- i) per le zone in cui è prevedibile la presenza di una falda freatica ad una profondità di ordine metrico rispetto al piano di campagna dovranno essere considerate le caratteristiche idrogeologiche dell'acquifero ed indagate le variazioni stagionali del livello piezometrico; le strutture dovranno essere progettate tenendo conto della potenziale influenza delle oscillazioni della falda. Si dovrà inoltre verificare che le opere in progetto e/o le attività previste non interferiscano negativamente con la circolazione idrica sotterranea e, in modo particolare, che non siano causa di inquinamento.
- j) In merito alle opere di attraversamento va osservato quanto previsto nelle N.d.A. del P.A.I. (art. 19 comma 1): "1. Le nuove opere di attraversamento stradale o ferroviario, o comunque le infrastrutture a rete interessanti il reticolo idrografico non oggetto di delimitazione delle fasce fluviali nel Piano Stralcio delle Fasce Fluviali, approvato con D.P.C.M. 24 luglio 1998 e nel presente Piano, devono essere progettate nel rispetto dei criteri e delle prescrizioni tecniche per la verifica idraulica di cui in apposita direttiva emanata dall'Autorità di bacino del fiume Po con Delibera C.I. n° 2/99 del 11.05.99".
- k) Gli elaborati e le indagini dovranno essere firmati, ciascuno per le proprie competenze, da esperti in materia geologica, geotecnica e geotecnico – strutturale (interazione struttura – terreno).

2. Nel caso di interventi su edifici ricadenti entro la Classe II, III, IIIa o nelle sottoclassi IIIb2, IIIb3 e IIIb4 riguardanti

- ristrutturazioni che comportano movimenti terra significativi,
- interventi sulle strutture di fondazione,
- ampliamenti in pianta,
- cambi di destinazione d'uso con aumento del carico antropico (ad esclusione di quelli ricadenti in classe II),
- rilascio di provvedimenti autorizzativi in sanatoria di edifici od opere abusive,
- nuovi edifici in genere (compresi gli edifici di pertinenza),

interventi sempre che siano consentiti ed ammessi dalle rispettive classi di appartenenza, la progettazione delle opere dovrà essere accompagnata da uno studio di fattibilità di carattere geologico – tecnico, mirato a definire localmente le condizioni di pericolosità e di rischio, con l'indicazione degli interventi di riassetto territoriale necessari per la minimizzazione del rischio, nel quale si attesti altresì che l'intervento, nel suo complesso, non determina un incremento di pericolosità per le aree circostanti.

3. Per gli interventi ricadenti nelle Classi III, IIIa e IIIb valgono in generale le indicazioni sui contenuti della Relazione geologico – tecnica indicati per la Classe II.

4. Le scelte progettuali dovranno essere sempre motivate e correlate da adeguate indagini puntuali sui terreni, così come previsto dalla normativa di legge e di tutela ambientale, in

particolare:

- D.M. 11.03.1988 “Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità dei pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per la progettazione, l’esecuzione ed il collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione” e relativa Circolare del Presidente della Giunta Regionale del 18.05.1990, n°11/PRE, esplicativa sugli adempimenti in ordine all’applicazione del D.M. suddetto.

- L.R. n°45 del 09.08.1989 “Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici. Abrogazione L.R. 12.08.1981, n°27” e relativa deliberazione della Giunta Regionale n°112 – 31886 del 03.10.1989, concernente la definizione della documentazione.

5. Il territorio comunale soggetto a vincolo idrogeologico, ai sensi del R.D.L. 30 dicembre 1923 n° 3267, è individuato in cartografia con perimetrazione riportata nelle Tavole GEO 1.../V3 (14 tavole: da tav. GEO 1.1/V3 a tav. GEO 1.14/V3) – Zonizzazione del territorio comunale con sovrapposizione delle classi di rischio geomorfologico, in scala 1:2.000.

6. Per tutti gli interventi edilizi ed anche di trasformazione fondiaria da “bosco” (termine definito all’art. 1 della L.R. 45/89) in altra qualità di coltura o di “terreni saldi in terreni soggetti a periodica lavorazione mediante lavori di scasso profondo o di riprofilatura dei versanti” (cfr l’Art. 11 della LR 45/89) si dovranno rispettare e richiedere le autorizzazioni previste dall’art. 2 “Categorie di opere e deleghe” della L.R. 45/1989.

9.1.7 Norme in materia delle aree di pertinenza dei corsi d’acqua

1. Per i settori posti in prossimità di corsi d’acqua fluvio - torrentizi e del reticolo idrografico minore individuati graficamente nell’elaborato “Carta geoidrologica e delle opere di difesa idraulica censite” sono ammessi gli interventi propri della classe in cui sono inseriti secondo la seguente distinzione:

- **aree di fondovalle inondabili da acque con elevata energia e caratterizzate dalla presenza di rilevanti fenomeni di erosione/deposito; aree ad alta probabilità di inondazione EeA: ricomprese in classe IIIa nella Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica;**
- **aree di fondovalle inondabili da acque caratterizzate dalla presenza di modesti fenomeni di erosione/deposito; aree a moderata probabilità di inondazione EbA: ricomprese in classe IIIa o III in funzione delle caratteristiche evolutive del corso d’acqua;**
- **aree di fondovalle inondabili da acque con bassa energia; aree a bassa probabilità di inondazione EmA: ricomprese in classe III o II in funzione delle caratteristiche evolutive del corso d’acqua;**
- **reticolo idrografico minore: fascia minima di 15 metri per parte non utilizzabile ai fini edificatori, ricompresa in classe IIIa.**

2. In ogni caso per tutti i corsi d’acqua esistenti sul territorio comunale, in aggiunta alle limitazioni imposte dalle classi di rischio visualizzate sulla “Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica”, è comunque vietata ogni nuova edificazione per una fascia di rispetto di profondità pari a:

- a) **mt. 15 per fiumi e torrenti su tutto il territorio comunale;**
- b) **mt. 10 per i canali (canalizzazioni località Gorreto e quelle al servizio delle Centrali idroelettriche esistenti);**
- c) **mt. 5 per fossi e bealere;**
- d) **mt. 200 per i laghi naturali e artificiali.**

3. Tali fasce di rispetto sono misurate dal ciglio superiore della sponda o dell'arginatura risultante da rilievo aggiornato alla data del progetto di intervento, o, comunque nel caso di abbandono dell'alveo, dal limite del demanio, o in caso di canali privati dal limite della fascia direttamente asservita.

4. In tali fasce di rispetto sono ammesse le utilizzazioni di cui all'art. 29, 3° comma, e art. 31 della L.R. 56/77. Sono ammesse tutte le opere di sistemazione idrogeologica, di tutela del territorio e di difesa del suolo.

5. Ai sensi dell'art. 96 del R.D. 25/7/1904 n. 523, per tutte le acque pubbliche, loro alvei, sponde e difese, dovrà essere osservata una fascia di tutela assoluta in cui sono vietate le piantagioni di alberi e siepi, le fabbriche, gli scavi e lo smovimento del terreno a distanza dal piede degli argini e loro accessori minore di metri quattro per le piantagioni e smovimento del terreno e di metri dieci per le fabbriche e gli scavi.

6. In corrispondenza di queste fasce di tutela assoluta dei corsi d'acqua sono vietate:

- **le attività di trasformazione dello stato dei luoghi, che modifichino l'assetto morfologico, idraulico infrastrutturale, edilizio: la realizzazione di manufatti di alcun tipo, rilevati o riporti di terreno, recinzioni, parcheggi;**
- **gli interventi che comportino una riduzione apprezzabile o una parzializzazione della capacità d'invaso;**
- **in presenza di argini, interventi e strutture che tendano ad orientare la corrente verso il rilevato e scavi o abbassamenti del piano di campagna che possano compromettere la stabilità delle fondazioni dell'argine;**
- **arginature che tendano ad indirizzare l'eventuale esondazione sui terreni degli opposti frontisti;**
- **l'installazione di impianti di smaltimento dei rifiuti, di trattamento dei reflui, le discariche di qualsiasi tipo, il deposito a cielo aperto, ancorché provvisorio, di materiali o rifiuti di qualsiasi genere;**
- **le coltivazioni erbacee non permanenti ed arboree per una ampiezza pari a quella di tutela assoluta, al fine di assicurare il mantenimento o il ripristino di una fascia continua di vegetazione spontanea lungo le sponde dell'alveo inciso, avente funzione di stabilizzazione delle sponde e riduzione della velocità della corrente.**

7. Gli interventi relativi ai corsi d'acqua dovranno essere conformi ai seguenti principi:

- ⇒ La copertura dei corsi d'acqua, principali o del reticolo minore, mediante tubi o scatolari anche di ampia sezione non è ammessa in nessun caso;
- ⇒ Le opere di attraversamento stradale dei corsi d'acqua dovranno essere realizzate mediante ponti in maniera tale che la larghezza della sezione di deflusso non vada in modo alcuno a ridurre la lunghezza dell'alveo "a rive piene" misurata a monte dell'opera; questo indipendentemente dalle risultanze della verifica della portata di massima piena;
- ⇒ Dovranno quindi essere evitate le tipologie costruttive costituite da un manufatto tubolare (o d'altra sezione) metallico o cementizio di varia sezione inglobato in un rilevato in terra con o senza parti in cemento armato;
- ⇒ Non sono ammesse occlusioni, anche parziali, dei corsi d'acqua e delle aree di tutela assoluta, incluse le zone di testata, tramite riporti vari;
- ⇒ Nel caso di corsi d'acqua arginati e di opere idrauliche deve essere garantita la percorribilità, possibilmente veicolare, delle sponde a fini ispettivi e manutentivi.

8. In merito alle opere di attraversamento va osservato quanto previsto nelle N.d.A. del P.A.I. (art. 19 comma 1): "Le nuove opere di attraversamento stradale o ferroviario, o comunque le infrastrutture a rete interessanti il reticolo idrografico non oggetto di delimitazione delle fasce fluviali nel Piano Stralcio delle Fasce Fluviali, approvato con D.P.C.M. 24 luglio 1998 e nel presente Piano, devono essere progettate nel rispetto dei criteri e delle prescrizioni tecniche per la verifica idraulica di cui in apposita direttiva emanata dall'Autorità di bacino del fiume Po con Delibera C.I. n° 2/99 del 11.05.99".

9. Per quanto riguarda gli interventi di polizia idraulica, quali taglio di alberi ed arbusti, manutenzione, pulizia, riparazione delle sponde e argini, rimozione degli ingombri, dovrà anche essere fatto riferimento al Codice Civile, sez. IX "Delle acque": art. 915 "Riparazione di sponde e argini", art. 916 "Rimozione degli ingombri", art. 917 "Spese per la riparazione, costruzione o rimozione".

9.1.8 Norme in materia di costruzioni ed interventi di scavo sui versanti

1. Per tutte le edificazioni su terreni in pendenza, devono essere adottate le norme che seguono:

- Per le aree di nuova previsione urbanistica, le massime altezze di sbancamento e di riporto, le opere di risarcimento e gli interventi di rinaturalizzazione dei fronti di scavo di neoformazione vengono specificatamente indicati nelle singole schede illustrative.
- I muri di contenimento o i fronti di scavo che si innalzano a ridosso delle nuove costruzioni non possono distare dalle stesse meno di metri 3,50.
- Per profondità uguali o superiori a metri 3,50 dal fabbricato l'altezza massima di sbancamento non potrà superare metri 3,50.
- E' fatto divieto di realizzare sbancamenti successivi su terrazzi o gradinate.
- Nel caso di edifici esistenti, particolarmente quelli più vetusti, posti su versanti a potenziale rischio di frana o aventi muro perimetrale retrostante posto a diretto contatto con il terrapieno, ad esclusivo fine di risanamento e/o di aumento della sicurezza dal

rischio di frana, è consentita la realizzazione di uno scavo di sbancamento con relativo muro di sostegno, retrostante l'edificio, di altezza ritenuta idonea dal tecnico e dal geologo che seguono la progettazione e l'esecuzione dell'intervento.

2. Gli interventi di scavo sui versanti dovranno prevedere adeguate opere di risarcimento al piede, di stabilizzazione del fronte di scavo e del suo ciglio, nonché fornire adeguate garanzie per la stabilità dei terreni e manufatti sovrastanti. A tale proposito, per gli interventi più significativi, si dovranno produrre le verifiche di stabilità del versante previste dal D.M. 11.03.1988.

3. Le suddette norme si applicano a tutti gli interventi di scavo su versante, sia risarciti al piede che non, ma non agli interventi finalizzati a sistemazioni agro – silvo – pastorali e di consolidamento dei versanti autorizzati ai sensi della L.R. n°45/89.

9.1.9 Norme in materia di interventi di viabilità

1. L'ubicazione o la scelta di tracciato degli interventi di viabilità dovrà attenersi alle indicazioni contenute nell'elaborato di sintesi della pericolosità geomorfologica. Per tali interventi è quindi necessario far precedere la fase di progettazione esecutiva da un'indagine geologica e geotecnica atta a valutare i percorsi più opportuni, evitando la compromissione di aree problematiche. Qualora non vi fossero alternative sulle possibilità di scelta dei tracciati, dovendo quindi interessare settori di versante soggetti a rischi di natura geologica, dovranno essere prodotte documentazioni finalizzate alla quantificazione delle tipologie e modi d'intervento, procedendo come segue:

- l'indagine dovrà essere estesa ai pendii interessati e più in generale a quelli limitrofi;
- dovranno essere verificati i metodi di stabilizzazione delle scarpate in scavo;
- si dovrà prevedere la stabilizzazione dei tratti in rilevato ottenuti in materiali sciolti;
- si dovranno prevedere delle opere di contenimento opportune (strutture rigide in calcestruzzo, elastiche drenanti quali gabbionate, muri cellulari e scogliere, palificate in legname e pietrame, ecc);
- si dovrà prevedere l'eventuale impiego di drenaggi sia superficiali (cunette, canalette, tombini, attraversamenti, ecc.) che profondi (trincee drenanti di vario tipo);
- gli attraversamenti dei corsi d'acqua con ponti o sottopassi dovranno avere la luce opportunamente dimensionata in considerazione delle portate di massima piena del corso d'acqua, dovranno essere stimati anche i possibili carichi solidi ed il volume dei materiali flottati. In talune situazioni per attraversamenti di piccoli rii è preferibile la creazione di guadi in pietrame o in calcestruzzo.

2. A livello generale, laddove tecnicamente possibile ed economicamente giustificabile, si dovrà prioritariamente fare ricorso alle tecniche di ingegneria naturalistica che consentono di raggiungere un'efficace stabilizzazione dei terreni con il minimo impatto ambientale.

9.1.10 Pericolosità sismica

1. Il Comune di Ormea risulta inserito tra i comuni con grado di pericolosità sismica di terza categoria. Dovranno pertanto essere rispettate le prescrizioni da adottarsi nelle costruzioni a diverso grado di sismicità, secondo le normative di settore in vigore.